

A cura di Serena Pastore

# Esterometro: il ravvedimento operoso

Categoria: IVA  
Sottocategoria: E-fattura

È scaduto il 30 settembre 2019 il termine di presentazione del c.d. "esterometro", ovvero della comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere relativi al mese di agosto.

L'esterometro è una Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, limitato alle operazioni intrattenute con operatori esteri, non già note al Sistema di Interscambio.

Nella disamina che segue verrà analizzato l'istituto del ravvedimento operoso, il quale risulta utilizzabile anche nell'ambito esterometro, per poter limitare le sanzioni in caso di mancato invio dei predetti dati.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Soggetti tenuti alla presentazione</b> .....	2
<b>Esterometro e INTRA</b> .....	2
<b>Il regime sanzionatorio</b> .....	3
<b>Il ravvedimento operoso</b> .....	4
<b>Il versamento delle sanzioni</b> .....	6
<b>Riferimenti normativi</b> .....	6

### Premessa

La Comunicazione delle Operazioni transfrontaliere è disciplinata dall'articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015, inserito dall'articolo 1, comma 909, lett. a), n. 4) della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017).

L'esterometro prevede l'obbligo di trasmettere, entro la fine del mese successivo a quello di emissione, i **dati delle fatture emesse verso i soggetti non residenti e non stabiliti** nel territorio dello Stato, che non sono già transitate dal Sistema di Interscambio in quanto emesse in formato elettronico, **nonché i dati delle fatture ricevute da soggetti esteri**, registrate nei periodi oggetto di comunicazione.

L'obbligo di invio dell'esterometro vige dal 1° gennaio 2019, la stessa data che ha visto l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica.

### Soggetti tenuti alla presentazione

Sono **tenuti** all'invio dell'esterometro:

- tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario.

Sono **esonerati** dall'invio dell'esterometro:

- i soggetti meramente identificati nel territorio dello Stato (rappresentante fiscale o caso di identificazione diretta nello Stato).



**NOTA BENE** – L'adempimento, a differenza del precedente "spesometro", non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

### Esterometro e INTRA

Ricordiamo che la contingenza che una fattura vada o meno inclusa nei modelli Intrastat, non influisce con l'esterometro.

Infatti, i soggetti vincolati all'invio del modello INTRA con cadenza mensile dovranno, in ogni caso, includere le stesse fatture inerenti gli acquisti intracomunitari effettuati sia nel modello INTRA che nell'esterometro.

Questo perché:

<b>i modelli INTRASTAT</b>	monitorano la tipologia dei beni o servizi che transitano da e per l'Unione Europea;
<b>l'esterometro</b>	chiude il quadro delle informazioni che sono già presenti nel SdI ed ha il suo fondamento nella fattura.

Non vanno incluse nella comunicazione dei dati delle Operazioni Transfrontaliere:

- ⇒ le operazioni documentate da fattura elettronica;
- ⇒ le operazioni munite di bolletta doganale nazionale.

### Il regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio applicabile alla Comunicazione Dati delle Operazioni transfrontaliere è normato dall'articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997:

➤ ***"Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".***



**NOTA BENE** – Il regime sanzionatorio è pertanto identico a quello a suo tempo vigente in materia di Spesometro. L'unica differenza è che **il tetto massimo dell'esterometro si riferisce ad un trimestre**, ma l'invio della **comunicazione ha cadenza mensile**.

ESEMPIO 1	
Mese e n° fatture omesse	Sanzione
• Luglio 2019 – 250 fatture	Sanzione senza ravvedimento = € 500
• Agosto 2019 – 130 fatture	Sanzione = € 260
• Settembre 2019 – 230 fatture	Sanzione = € 240 considerato che sia stato raggiunto il tetto massimo trimestrale pari a € 1.000, e non € 460.

Nel caso in cui vengano inviati dati errati, prima di procedere all'invio dei dati corretti, è necessario eliminare i dati precedenti in quanto qualsiasi informazione aggiuntiva non sostituirà le precedenti, ma si andrà a sommare a queste.

Pertanto, qualora il contribuente si accorga di aver inviato dei dati parziali, non dovrà rinviare nuovamente tutti i dati, ma solo quelli inerenti le fatture non trasmesse.

### **Il ravvedimento operoso**

In caso di omissione sarà possibile rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, ricordando che:

- i dati omessi dovranno essere effettivamente trasmessi;
- se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dal termine di scadenza originario le sanzioni si riducono alla metà;
- il versamento della sanzione ridotta con ravvedimento operoso può essere effettuato anche non contestualmente alla trasmissione dei dati originariamente omessi e l'importo dovuto varierà a seconda del tempo trascorso dalla scadenza originaria al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata.

Come già detto in precedenza, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.



**NOTA BENE – La sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei 15 giorni successivi alla scadenza**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ed è previsto il divieto di applicazione dell'istituto del "cumulo giuridico", di cui all'articolo 12 D.Lgs. 472/1997.

Allo stesso modo, la sanzione massima – che è prevista con un tetto trimestrale anche se la comunicazione ha cadenza mensile – scende da 1.000 a 500 euro.

A questa sanzione minima si applicano poi le riduzioni previste dal ravvedimento operoso, ex articolo 13 D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997 che, per il caso in oggetto, prevede:

*"La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*

*a-bis) ad un nono del minimo se ... la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;*

*b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*

*b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;*

*b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;*

*b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.*

❖ Qualora la correzione avvenga entro 15 giorni dalla scadenza:

⇒ sanzione € 1 a fattura.

Pertanto per ciascuna fattura si avrà:		
Versamento	Riduzione	Importo dovuto
Entro 90 giorni	1/9	€ 0,11
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)	1/8	€ 0,13
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)	1/7	€ 0,15
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva ma entro i termini di accertamento	1/6	€ 0,16
Fino alla notifica di un atto impositivo	1/5	€ 0,20

❖ Qualora la correzione avvenga oltre 15 giorni dalla scadenza:

⇒ sanzione € 2 a fattura.

Pertanto per ciascuna fattura si avrà:		
Versamento	Riduzione	Importo dovuto
Entro 90 giorni	1/9	€ 0,22
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2020)	1/8	€ 0,25
Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 aprile 2021)	1/7	€ 0,29

